



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 66 in data 22 Marzo 2016**

**Oggetto: Variante al Piano di Recupero per la realizzazione del comparto residenziale in ambito proprio del vigente PRG. Comune di Noale (VE)**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall' Ing. Danilo Michieletto, per conto della ditta proprietaria Società Fornace agli Ongari – Cavasin s.r.l., con nota del 22/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 34656 del 28/01/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano di Recupero per la realizzazione del comparto residenziale in ambito proprio del vigente PRG nel Comune di Noale;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.15740 dell'1.03.16 dell'ULSS n.13, assunto al prot. reg. al n.85107 del 3.03.16 che di seguito si riporta:

Vista la documentazione trasmessa inerente la pratica in oggetto, si ribadisce quanto già espresso nel parere igienico-sanitario del 07/07/2014 ns. prot. III.04/57704 IEDN che evidenziava:

- l'area di "carico e scarico" del fabbricato commerciale è a ridosso dell'area residenziale e in assenza di una adeguata protezione contro il rumore (barriere) una fascia di verde a profilo rilevato può garantire la privacy ma non la diffusione del rumore;
- i nuovi insediamenti residenziali comporteranno inevitabilmente un aumento del traffico veicolare che andrà ad impattare sulla già trafficata Via dei Novale – SP38 "Mestrina".

- Parere n.22967 del 4.03.16 assunto al prot. reg. al n.88309 del 4.03.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la variante al Piano di Recupero per la realizzazione del comparto residenziale in ambito proprio del vigente PRG in Comune di Noale.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.



Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

#### Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

#### Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-frascurabile.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dalla Variante. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite al 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

#### Inquinamento acustico

Nel documento si fa riferimento ad una valutazione previsionale di impatto acustico nella quale si conclude che l'impatto acustico prodotto dalle opere non sarà tale da comportare il superamento dei limiti di legge. Considerata la tipologia degli insediamenti previsti, si ritiene condivisibile tale conclusione. Tuttavia è necessario anche garantire la compatibilità dei nuovi insediamenti residenziali con il contesto acustico esistente. Ciò riveste particolare importanza nel caso specifico, considerato che l'area oggetto dell'intervento è circondata da potenziali sorgenti sonore impattanti, quali la Strada Provinciale 38, la ferrovia Venezia-Castelfranco e il nuovo insediamento commerciale con relativi parcheggi. A tal fine, come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Qualora le immissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione.



Per quanto riguarda le fasi di cantiere per la realizzazione dell'intervento, inoltre, si dovranno adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori abitativi limitrofi.

#### **Inquinamento luminoso**

Nel documento non è presente un'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di impianti di illuminazione esterna. Si ricorda che, qualora impianti di illuminazione esterna dovessero essere installati (ad esempio per i parcheggi, per i vialetti di accesso, o altro), dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

#### **Inquinamento Elettromagnetico**

**Campi elettromagnetici a bassa frequenza:** in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Al sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

**Campi elettromagnetici a radiofrequenza:** in prossimità all'area di intervento si trova un traffico con alcuni impianti di telecomunicazione emittenti radiazioni elettromagnetiche. Allo scopo di verificare la compatibilità degli interventi previsti dal Piano con il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e valori di qualità previsti dalla vigente normativa, è stata eseguita una simulazione modellistica, sulla base delle informazioni relative alle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti. Dalla suddetta simulazione è risultato che nell'area oggetto di intervento, a partire dal livello del suolo e fino ad un'altezza di 18 metri, non sono previsti livelli di campo elettrico eccedenti il valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m. Considerato che, secondo quanto è possibile evincere dalla documentazione esaminata, i nuovi edifici previsti dal piano avranno altezza inferiore, si conclude che l'intervento previsto è compatibile con la presenza degli impianti di telecomunicazione esistenti.

Si fa presente comunque che gli impianti potranno subire delle modifiche, pertanto è necessario che la valutazione di compatibilità sia confermata in fase di realizzazione del Piano.

#### **Suolo/Sottosuolo**

L'intervento appare coerente solo in parte con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d), relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo e non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008). La descrizione degli impatti potenziali e le relative azioni di mitigazione risultano carenti, in quanto non viene specificato a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento, presupposto essenziale per valutare l'entità dell'impatto.

Inoltre, nel paragrafo 3.5 "Suolo e sottosuolo" (pag. 33) si fa riferimento unicamente al rischio di percolazione dell'azoto e non si evidenzia come il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:



- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità deparativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Nella relazione ambientale, al paragrafo 2.1 "Individuazione dell'ambito d'intervento e delle sue caratteristiche", non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo e si può solo supporre che attualmente sia totalmente (o quasi) impermeabilizzato.

Dalle considerazioni espresse ai paragrafi 5.1 "Il progetto di variante con dettaglio dei dati tecnici" (pag. 60) e 5.2 "Descrizione delle opere idrauliche" (pag. 67) risulta poco chiaro come e di quanto si modifica la superficie impermeabilizzata del sito. L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo determina infatti l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici).

In sintesi, nell'ipotesi che non vi sia ulteriore nuovo consumo di suolo rispetto alla situazione esistente, si esprime un parere complessivamente positivo circa l'impatto che il Piano ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che gli obiettivi proposti appaiono coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare nel Piano tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Parere n.356 del 19.02.16, assunto al prot. reg. al n.87760 del 4.03.16 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia che di seguito si riporta:



Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia",

- premesso che il territorio limitrofo all'area interessata dal Piano di Recupero in esame è servito dalla rete di fognatura e di acquedotto;
- considerato che Veritas S.p.A. con nota Prot. 49093 del 09/06/2015 ha fornito le prescrizioni per la realizzazione della fognatura nera a servizio del P.d.R. e con nota 62939 del 29/07/2015 ha fornito parere favorevole alla realizzazione della rete idrica a servizio del P.d.R. secondo il progetto elaborato;
- considerato che il P.d.R. in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

ritiene di far proprie le considerazioni di Veritas S.p.A. e specifica che le nuove infrastrutture idriche e di fognatura, da realizzare in conformità alle specifiche fornite da Veritas S.p.A., fino al rispettivo punto di consegna e pozzetto di ispezione, in prossimità del confine di proprietà, saranno trasferite in proprietà al Comune di Noale che procederà ad affidarle in gestione a Veritas S.p.A., previo collaudo favorevole di quest'ultimo. Inoltre, non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del P.d.R. in oggetto, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza.

- Parere n.5572 del 5.02.16 assunto al prot. reg. al n.101755 del 14.03.16 della Soprintendenza delle belle arti e paesaggio della provincia di Venezia che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 46383 del 05-02-2016, (qui pervenuta in data 05-02-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0002683 del 05-02-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano. Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

il Piano in oggetto consiste nella modifica del Piano di Recupero approvato nel 2013, attraverso una ridistribuzione planimetrica dei lotti residenziali all'interno di una grande ex area produttiva, sita a margine del centro storico della città. La previsione pianificatoria prevede la realizzazione 4 nuovi comparti residenziali, nei quali si concentrerà la volumetria di progetto, suddivisa in circa dieci nuovi volumi edificatori. La dislocazione, la giacitura, l'inviluppo planimetrico di tali volumi, disarticolando le assialità del tessuto urbano, porteranno ad una alterazione dei caratteri distintivi del sito, caratterizzato, nelle aree contermini, da un'edilizia minuta, organizzata urbanisticamente seguendo una maglia regolare.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, ravvisa la necessità di sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 35/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano di recupero per la realizzazione del comparto residenziale in ambito proprio del vigente Piano Regolatore Generale - istanza di iniziativa privata a seguito dell'adozione del Piano di Recupero con D.G.C. n. 113 del 17.11.2015, nel Comune di Noale (VE).

Pratica n. 3196

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, di Danilo Micheletto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 34656 del 28/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la variante sviluppa il Piano di Recupero approvato con D.G.C. n. 36 del 21/03/2013, mantenendone gli aspetti caratterizzanti quali il cumulo di terra lungo la linea ferroviaria, la fascia verde di separazione dal comparto commerciale ed il parcheggio pubblico a sud, verso via dei Novale, risolvendone nel contempo alcune criticità quali il rispetto della distanza minima dalla linea ferroviaria, la distanza dei fabbricati dalle strade e tra i fabbricati stessi, la creazione di un percorso pedonale che porta al belvedere a nord che sia fruibile anche dalle persone con disabilità motorie, la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che attraversa l'intero Piano di Recupero da sud a nord lungo la dorsale verde centrale che separa la parte commerciale da quella residenziale;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e





2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano di recupero per la realizzazione del comparto residenziale in ambito proprio del vigente Piano Regolatore Generale - istanza di iniziativa privata a seguito dell'adozione del Piano di Recupero con D.G.C. n. 113 del 17.11.2015, nel Comune di Noale (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Noale, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 22 marzo 2016;

**CONSIDERATO** che la Commissione VAS - diversamente da quanto significato nel parere n.5572 del 5.02.16 assunto al prot. reg. al n.101755 del 14.03.16 della Sovrintendenza delle belle arti e





paesaggio della provincia di Venezia sulla base del quale l'istruttoria si conclude con la sottoposizione a VAS -, si esprime sulla variante al Piano e non sul Piano (in parte già realizzato), per cui non sussistono i presupposti per inviare la variante a VAS, in quanto essa non produce effetti significativi sull'ambiente come emerge sia dal Rapporto Ambientale Preliminare che dai pareri delle altre autorità ambientali;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al Piano di Recupero per la realizzazione del comparto residenziale in ambito proprio del vigente PRG nel Comune di Noale, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

*Avv. Paola Noemi Furlanis*

Il presente parere si compone di n. 9 pagine.